Conto corrente con la Posta — Anno 76° — Numero 288

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**
**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.**

## SOMMARIO



## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Nomina a Ministro di Stato del generale Enrico Asinari di San Marzano.**

Sua Maestà il Re, con decreto in data 2 dicembre 1935-XIV, su proposta del Capo del Governo, ha nominato Ministro di Stato il generale Enrico Asinari di San Marzano, senatore del Regno.

**(7445)**

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. **2068.**

**Modificazione del numero dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di scienze politiche e di giurisprudenza della Regia università di Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la tabella *D* annessa al testo unico sopra citato, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Ritenuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà di scienze politiche e di giurisprudenza della Regia università di Roma;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 novembre 1935-XIV il numero dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella *D* annessa al R. decreto 30 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, alle Facoltà di scienze politiche e di giurisprudenza della Regia università di Roma, è modificato come appresso:
Facoltà di scienze politiche - posti di ruolo n. 7;
Facoltà di giurisprudenza - posti di ruolo n. 18.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV.*
*Atti del Governo, registro 367, foglio 30.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. 2069.

**Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile « Umberto I » con sede in Melzo (Milano).**

N. 2069. R. decreto 17 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile « Umberto I » con sede in Melzo, provincia di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1935 - Anno XIV.*

REGIO DECRETO 30 agosto 1935-XIII, n. 2070.

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Felice Di Persia » con sede in Stigliano (Matera).**

N. 2070. R. decreto 30 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Felice Di Persia » con sede nel comune di Stigliano (Matera), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1935 - Anno XIV.*

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 2071.

**Erezione in ente morale della Società protezione animali di La Spezia.**

N. 2071. R. decreto 10 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Società protezione animali di La Spezia viene eretta in ente morale, e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1935 - Anno XIV.*

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 2072.

**Accettazione da parte dello Stato di un appezzamento di terreno donato dal comune di Capodistria.**

N. 2072. R. decreto 10 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato dal comune di Capodistria, con atto 19 luglio 1935-XIII, di un appezzamento di terreno di mq. 590 sito in quel Comune, località Salara, sul quale fu costruito l'edificio scolastico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1935 - Anno XIV.*

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1935-XIII.

**Riconoscimento nel Regno dei documenti di circolazione degli autoveicoli rilasciati nei Possedimenti delle Isole Egee e nelle Colonie.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Considerata l'opportunità di stabilire le modalità per il riconoscimento nel Regno dei documenti di circolazione per i veicoli a trazione meccanica e per i relativi conducenti, rilasciati nelle Colonie e nei Possedimenti delle Isole Egee e viceversa;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1. — Le licenze di circolazione ad uso privato per autoveicoli e le patenti di abilitazione a condurre autoveicoli per uso proprio, in servizio privato o in servizio pubblico, in corso di validità, rilasciate nel Regno, sono valide anche per la circolazione nelle Colonie e nei Possedimenti delle Isole dell'Egeo.

Le licenze di circolazione ad uso privato per autoveicoli e le patenti di abilitazione a condurre autoveicoli per uso proprio, in servizio privato o in servizio pubblico, in corso di validità, rilasciate dai Governi delle Colonie e dei Possedimenti delle Isole dell'Egeo, sono valide anche per la circolazione nel Regno.

Art. 2. — Il proprietario di autoveicolo, immatricolato nei Possedimenti delle Isole dell'Egeo o nelle Colonie, il quale trasferisce la sua residenza nel Regno, deve provvedere, entro un mese dalla data del trasferimento, alla immatricolazione dell'autoveicolo presso la Prefettura nella cui circoscrizione stabilisce la propria residenza.

La Prefettura, in base alla presentazione della licenza di circolazione, rilasciata dal Governo dei Possedimenti delle Isole dell'Egeo o dai Governi delle Colonie, provvede alla immatricolazione, nei propri registri, dell'autoveicolo ed al rilascio della relativa licenza di circolazione senza altra formalità, assumendo per la potenza tassabile del motore quella risultante dalla licenza di circolazione di origine, salvo gli eventuali successivi accertamenti secondo le disposizioni di cui all'art. 104 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740. La targa di cui l'autoveicolo è provvisto sarà ritirata dalla Prefettura per essere distrutta.

La Prefettura deve dare immediata comunicazione della eseguita immatricolazione dell'autoveicolo, indicando gli estremi della licenza di circolazione e della targa di riconoscimento ritirate, al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) il quale provvederà a darne notizia, per il tramite dei competenti Ministeri, al R. Governo dei Possedimenti delle Isole dell'Egeo o della Colonia interessata per la necessaria annotazione sui propri registri.

La inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo importa la cessazione della validità della licenza dell'autoveicolo per la circolazione nel Regno.

Art. 3. — Il proprietario di autoveicolo, immatricolato nel Regno, il quale trasferisce la sua residenza nei Possedimenti delle Isole dell'Egeo o in una Colonia deve provvedere, entro un mese dalla data del trasferimento, alla immatricolazione dell'autoveicolo presso il Governo dei Possedimenti delle Isole Egee o della Colonia.

Il Governo dei Possedimenti delle Isole dell'Egeo o della Colonia, in base alla presentazione della licenza di circolazione dell'autoveicolo conseguita presso una Prefettura del Regno, provvede alla immatricolazione, nei propri registri, dell'autoveicolo e al rilascio della relativa licenza di circolazione, assumendo per la potenza tassabile del motore quella risultante dalla licenza di circolazione di origine, salvo gli eventuali successivi accertamenti secondo le disposizioni vigenti rispettivamente nei Possedimenti delle Isole dell'Egeo o nella Colonia. La targa di cui l'autoveicolo è provvisto sarà ritirata e distrutta.

Il Governo dei Possedimenti delle Isole dell'Egeo o della Colonia deve, per il tramite del Ministero competente, dare immediata comunicazione dell'eseguita immatricolazione, indicando gli estremi della licenza di circolazione e della targa di riconoscimento ritirate, al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) il quale provvederà a darne notizia alla R. Prefettura competente per la necessaria annotazione sui propri registri.

La inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo importa la cessazione della validità della licenza dell'autoveicolo per la circolazione nei Possedimenti delle Isole Egee o nella Colonia.

Art. 4. — Per gli autoveicoli, per i quali viene effettuato il cambiamento di immatricolazione a termini delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto, non deve corrispondersi la tassa di circolazione, qualora questa risulti già pagata nel luogo dove l'autoveicolo era precedentemente immatricolato e per lo stesso periodo di tempo per la quale essa venne corrisposta.

Art. 5. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1935 - Anno XIII

*Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.
p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.
p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.
*Il Ministro per la grazia e giustizia*: SOLMI.
*Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.
*Il Ministro per i lavori pubblici*: COBOLLI-GIGLI.

(7446)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1935-XIV.

**Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3195;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 1929, nonchè i successivi decreti interministeriali modificativi, fra i quali il decreto 30 giugno 1934, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1934;

Ritenuta la opportunità di prorogare i termini per le stipule dei mutui da parte dei proprietari dei terreni danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928, nonchè di adottare altre modalità per la concessione di contributi statali.

Decreta:

Art. 1. — Il termine del 30 giugno 1935, stabilito dal decreto interministeriale del 30 giugno 1934, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto stesso anno, per la stipulazione dei mutui da parte dei proprietari di terreni danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928, è prorogato al 30 giugno 1936.

Art. 2. — I contratti relativi ai mutui di cui al precedente articolo, stipulati entro il 30 giugno 1936, sono soggetti alla tassa fissa di L. 10.

Tutte le formalità ipotecarie saranno eseguite entro il predetto termine gratuitamente, fatta eccezione degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 3. — La concessione del contributo di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929 sarà revocata nei seguenti casi:

1° ove la stipulazione dei mutui non avvenga entro il 30 giugno 1936;

2° ove la documentazione relativa all'acquisto di altro terreno non venga esibita al Ministero delle finanze, Direzione generale del tesoro, entro il 30 giugno 1937;

3° ove la dimostrazione con perizia tecnica giurata, del miglioramento della residua proprietà terriera non venga esibita al Ministero delle finanze, Direzione generale del tesoro, entro il 30 giugno 1937.

Art. 4. — La concessione di contributo di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929 sarà revocata qualora gli industriali danneggiati ai quali è stato riconosciuto il diritto a detto contributo, non portino a compimento i lavori di costruzione o di riparazione dell'edificio distrutto o danneggiato, entro il 30 giugno 1937.

Art. 5. —In estensione del disposto contenuto nell'art. 2 del citato decreto interministeriale 11 ottobre 1929, è consentito che i terreni da acquistarsi con il contributo statale appartengano oltre che all'agro di Mascali e dei Comuni confinanti, anche a quello di tutti i Comuni della provincia di Catania.

Art. 6. — È in facoltà del Ministero delle finanze di corrispondere in unica soluzione il contributo statale previsto dall'art. 2 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1929 ai danneggiati, che ne facciano domanda entro il 30 giugno 1936, e nei confronti dei quali, alla data del presente decreto, sia stato riconosciuto il diritto ad un contributo annuo trentennale non superiore alle L. 2300

Agli effetti del calcolo del valore attuale del contributo da corrispondersi in unica soluzione sarà adottato il tasso del 6,50 %.

Il contributo in unica soluzione verrà corrisposto direttamente ai danneggiati, i quali dovranno dare dimostrazione dell'acquisto di un nuovo terreno, ovvero del miglioramento apportato alla residua proprietà terriera, nel solo caso che il contributo annuo trentennale loro riconosciuto precedentemente superi le L. 700.

Il valore del nuovo terreno o l'importo dei miglioramenti della residua proprietà terriera, entro i limiti del contributo dello Stato in unica soluzione, dovranno risultare da perizia giurata.

Art. 7. — Ai danneggiati, nei confronti dei quali è stato riconosciuto il diritto a contributo annuo trentennale superiore a L. 700 ma inferiore a L. 2300, potrà essere corrisposto il contributo in unica soluzione senza che sia data da parte loro la dimostrazione dell'acquisto del terreno ovvero del miglioramento apportato alla residua proprietà terriera, qualora sia da essi fatta esplicita rinunzia alla parte di contributo annuale trentennale che ecceda le L. 700.

Art. 8. — Ai danneggiati, nei confronti dei quali è stato riconosciuto il diritto a contributo annuo trentennale superiore a L. 2300 potrà essere corrisposto il contributo in unica soluzione con le modalità di cui ai precedenti articoli, ove sia da essi fatta esplicita rinunzia alla parte di contributo annuale trentennale che ecceda le L. 700, o le L. 2300.

Art. 9. — Per ottenere la liquidazione del contributo in unica soluzione a norma degli articoli precedenti gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero delle finanze, Direzione generale del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1935 - Anno XIV.

*Il Ministro pei lavori pubblici:* COBOLLI-GIGLI — *Il Ministro per le finanze:* DI REVEL

(7447)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1935-XIV.

**Inquadramento sindacale dei lavoratori dipendenti da stabilimenti industriali gestiti da Consorzi agrari.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la propria determinazione n. 25916-1008 del 12 novembre 1935 con cui si attribuiscono alla Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli gli stabilimenti industriali gestiti da Consorzi agrari;

Ritenuto che a norma dell'art. 1 dello statuto, approvato con R. decreto 16 agosto 1934, i rapporti di lavoro tra le Cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli e i lavoratori dipendenti sono sottoposti ai contratti collettivi per il lavoro industriale;

Considerato pertanto che i lavoratori dipendenti da stabilimenti industriali gestiti da Consorzi agrari sono da qualificare lavoratori dell'industria;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720;

Decreta:

I lavoratori dipendenti da stabilimenti industriali gestiti da Consorzi agrari sono attribuiti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1936-XIV e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

(7448) p *Il Ministro:* LANTINI.

---

**DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA.**

Articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

| N. d'ord. di redazione | Data del decreto | Numero del decreto | Prefettura | Cognome precedente e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Nuovo cognome | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 12-3-1932 | 590 | Pola | Dragoset Giovanni di Antonio | 6-3-1903 - Barbana. | Dragosetti | Paolich Fosca di Paolo, moglie; Maria, Eufemia, Giovanni ed Emilia-Anna, figli. |
| 6122 | Id. | 1386 | Id. | Marich Antonio di Gasparo.. | 11-2-1889 - Villa Mari di Canfanaro | Mari | Burich Eufemia fu Matteo, moglie; Martino, Anna, Giovanni, Maria e Mario, figli. |
| 6123 | 20-7-1932 | 668 | Id. | Resar Giuseppe fu Giuseppe . | 16-4-1874 - Montona | Ressa | Bencich Anna di Francesco, moglie; |
| 6124 | Id. | 665 | Id. | Resar Giovanni fu Giovanni | 6-12-1906 - Montona | Ressa | Francesco ed Ernesto, fratelli. |
| 6125 | Id. | 667 | Id. | Resar Giuseppe fu Giuseppe . | 16-2-1907 - Montona | Ressa | Melon Antonia di Matteo, moglie; Giuseppe, Maria e Giordano, figli. |
| 6126 | 4-8-1932 | 671 | Id. | Roic Giovanni di Antonio ... | 4-5-1899 - Villa Decani | Roici | Giacomin Giovanna fu Pietro, moglie; Alessio-Renato, figlio. |
| 6127 | Id. | 673 | Id. | Roic Pietro di Antonio...... | 24-6-1903 - Villa Decani | Roici | Antonio e Floriano, fratelli. |
| 6128 | 30-8-1932 | 690 | Id. | Razzan Antonio fu Michele.. | 29-9-1903 - Moncalvo di Valle | Razzani | Zuppich Maria di Martino, moglie; Michele e Vittorio, figli; Michele, padre; Pechizza Fosca, madre. |
| 6129 | 15-9-1932 | 286 | Id. | Andriancich Antonio fu Giovanni. | 9-1-1887 - Melnizza (Barbana) | Andriani | Battel-Sugar Fosca di Antonio, 2ª moglie; Eufemia, Maria, Antonio, Natalina, Agata e Giuseppe, figli; nonchè Giovanni e Michele, figli nati dalla 1ª moglie. |

| N. d'ord. di redazione | Data del decreto | Numero del decreto | Prefettura | Cognome precedente e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Nuovo cognome | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6130 | 21- 9-1932 | 689 | Pola | Razzan Antonio fu Antonio. . | 5-1-1890 - Moncalvo (Valle) | Razzani | Bercan Marta fu Martino, moglie; Antonio ed Anna, figli; Drandich Eufemia, madre. |
| 6131 | 22- 9-1932 | 1623 | Id. | Crivicich Antonio fu Francesco | 6-1-1870 - Draguccio (Pisino) | Crivelli | Paulovich Giovanna, moglie; Maria, Antonio-Vittorio, Vittorio, Giuseppe ed Alessandro. |
| 6132 | Id. | 2696 | Id. | Bencich Pasquale fu Maria. . | 7-7-1876 - Barbana | Benci | Mazzucca Maria, moglie. |
| 6133 | 22- 9-1932 | 702 | Id. | Giugovaz Antonio di Andrea | 6-6-1881 - Cuberton-Grisignana | Giovini | Giugovaz Maria di Antonio, moglie; Giovanni, Antonio, Margherita, Lucia, Rosa e Maria, figli. |
| 6134 | 24- 9-1932 | 593 | Id. | Dragoset Giuseppe fu Giuseppe | 12-12-1896 - Barbana | Dragosetti | Dragoset Maria fu Giovanni, moglie; Maria, Angela, Giuseppe ed Eufemia, figli. |
| 6135 | Id. | 598 | Id. | Dragoset Giorgio fu Antonio | 9-2-1885 - Barbana | Dragosetti | Dragoset Agata di Martino, moglie; Antonio, Giuseppe e Giovanni, figli. |
| 6136 | Id. | 603 | Id. | Dragoset Matteo fu Giovanni | 16-11-1898 - Barbana | Dragosetti | Dragoset Fosca di Giuseppe, moglie; Matteo, Fosca e Giorgio, figli. |
| 6137 | Id. | 599 | Id. | Dragoset Giovanni fu Giorgio | 16-11-1864 - Barbana | Dragosetti | Pechizza Maria fu Giovanni, moglie. |
| 6138 | Id. | 602 | Id. | Dragoset Martino fu Michele | 23-9-1843 - Barbana | Dragosetti | — |
| 6139 | Id. | 595 | Id. | Dragoset Antonio fu Michele | 15-12-1857 - Barbana | Dragosetti | Roinich Lucia fu Antonio, moglie. |

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il 5 dicembre 1935-XIV, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, riguardante la costituzione di un organo per la disciplina dello scambio delle valute.

**(7449)**

## MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 7 dicembre 1935-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, relativo al trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione.

**(7450)**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 7 dicembre 1935-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero.

**(7451)**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 6 dicembre 1935-XIV, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi.

**(7452)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che, in data 5 dicembre 1935-XIV, S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modifiche alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

**(7453)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che in data 5 dicembre 1935-XIV, S. E. il Capo del Governo e S. E. il Ministro per le finanze hanno presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali.

**(7454)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 6 dicembre 1935-XIV - N. 258.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| S. U. A. (Dollaro) | 12,44 | Olanda (Fiorino) | 8,3752 |
| Inghilterra (Sterlina) | 61,37 | Polonia (Zloty) | 233,12 |
| Francia (Franco) | 81,90 | Spagna (Peseta) | 169,95 |
| Svizzera (Franco) | 402,75 | Svezia (Corona) | 3,0793 |
| Argentina (Peso carta) | 3,41 | Rendita 3,50 % (1906) | 66 425 |
| Belgio (Belga) | 2,10 | Id. 3,50 % (1902) | 61,50 |
| Canadà (Dollaro) | 12,30 | Id. 3 % lordo | 42,675 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 51,47 | Prest. redim. 3,50 % - 1934 | 65,075 |
| Danimarca (Corona) | 2,745 | Obbl. Venezie 3,50 % | 78,15 |
| Germania (Reichsmark) | 4,9628 | Buoni nov. 5 % - Scad. 1940 | 88,15 |
| Grecia (Dracma) | 11,50 | Id. id. 5 % - Id. 1941 | 88,125 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 28,13 | Id. id. 4 % - Id. 15-2-43 | 76,75 |
| Norvegia (Corona) | 3,0021 | Id. id. 4 % - Id. 15-12-43 | 77,125 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 9 dicembre 1935-XIV - N. 259.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| S. U. A. (Dollaro) | 12,42 | Olanda (Fiorino) | 8,3752 |
| Inghilterra (Sterlina) | 61,18 | Polonia (Zloty) | 233,18 |
| Francia (Franco) | 81,90 | Spagna (Peseta) | 170,12 |
| Svizzera (Franco) | 402,50 | Svezia (Corona) | 3,0793 |
| Argentina (Peso carta) | 3,41 | Rendita 3,50 % (1906) | 66,625 |
| Belgio (Belga) | 2,095 | Id. 3,50 % (1902) | 61,50 |
| Canadà (Dollaro) | 12,28 | Id. 3 % lordo | 42,50 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 51,50 | Prest. redim. 3,50 % - 1934 | 65,10 |
| Danimarca (Corona) | 2,74 | Obbl. Venezie 3,50 % | 78,65 |
| Germania (Reichsmark) | 5,00 | Buoni nov. 5 % - Scad. 1940 | 88,425 |
| Grecia (Dracma) | 11,50 | Id. id. 5 % - Id. 1941 | 88,35 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 28,13 | Id. id 4 % Id. 15-2-43 | 77,125 |
| Norvegia (Corona) | 3,0021 | Id. id. 4 % - Id. 15-12-43 | 77,325 |

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.